



**COMUNE DI PAESE**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 21 dicembre 2023

## I N D I C E

Art. 1 - Generalità .....	3
Art. 2 - Armi in dotazione .....	3
Art. 3 - Assegnazione dell'arma .....	3
Art. 4 - Servizi da svolgersi con arma in via continuativa .....	4
Art. 5 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o supporto .....	4
Art. 6 - Consegnatario delle armi .....	5
Art. 7 - Obblighi dell'assegnatario .....	5
Art. 8 - Custodia da parte dell'assegnatario in via continuativa .....	5
Art. 9 - Deposito temporaneo dell'arma assegnata e registro carico e scarico .....	5
Art. 10 - Denuncia di smarrimento dell'arma o delle munizioni .....	6
Art. 11 - Rinvio a norme di legge e di regolamento .....	6

## **Art. 1 - Generalità**

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia per la parte di competenza comunale.

## **Art. 2 - Armi in dotazione**

1. L'armamento della Polizia, ai fini e per gli effetti della Legge-quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione comunale. Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole semiautomatiche, calibro 9 X 21, con caricatore di riserva.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o altra motivazione.
3. Le armi non assegnate e quelle di riserva, sono custodite in armadi blindati, collocati in idonei locali il cui accesso è riservato al Comandante e ai soggetti dal medesimo individuati, nel rispetto del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

## **Art. 3 - Assegnazione dell'arma**

1. Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "*agente di pubblica sicurezza*" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Tutti gli operatori di Polizia Locale muniti della qualità di pubblica sicurezza, prima di ricevere l'arma in dotazione e, successivamente non cadenza biennale e, in ogni caso, quando il Sindaco lo ritenga opportuno sulla scorta di elementi che lo facciano ritenere necessario, si sottopongono, a spese dell'Ente, all'accertamento medico-legale dei requisiti di idoneità psicofisica di cui al D.M. 28/04/1998, con la precisazione che tale accertamento e il relativo esito positivo costituiscono condizioni essenziali per l'assegnazione iniziale dell'arma e il successivo mantenimento della stessa.
3. Gli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di pubblica sicurezza, portano l'arma in dotazione per motivi di difesa personale.
4. L'arma in dotazione è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e viene assegnata agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di pubblica sicurezza, in via continuativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
5. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti di assegnazione e revoca dell'arma sono comunicati al Prefetto.
6. L'arma assegnata deve essere versata immediatamente al Comandante o al consegnatario di cui all'art. 6 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

7. L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante del Corpo o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

#### **Art. 4 - Servizi da svolgersi con arma in via continuativa**

1. Nell'ambito del territorio comunale in cui si trovano ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, servizi esterni di vigilanza, servizi notturni e di pronto intervento, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di pubblica sicurezza, con l'arma in dotazione.
2. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità.
3. Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.
4. Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.
5. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune di competenza sono svolti di norma senza armi, tuttavia, agli addetti al servizio di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
7. Il personale obiettore di coscienza, eventualmente presente nel Corpo, che non abbia rinunciato allo status ai sensi dell'art. 636 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2021, n. 66 e s.m.i., sarà impiegato, secondo le disposizioni del Comando, in servizi che non comportano l'uso delle armi.

#### **Art. 5 - Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o supporto**

1. I servizi espliciti fuori dal territorio comunale per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali sono effettuati di norma senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza e che effettui servizio in uniforme e munito di arma.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati da accordi tra le amministrazioni interessate.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il Sindaco dà comunicazione sia al Prefetto di Treviso sia al Prefetto del luogo in cui il servizio esterno è prestato.

## **Art. 6 - Consegnatario delle armi**

Con provvedimento del Comandante del Corpo, è nominato un consegnatario delle armi e delle munizioni. Quest'ultimo collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **Art. 7 - Obblighi dell'assegnatario**

1. Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di adempiere a quanto di seguito riportato:
  - verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
  - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
  - evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassetti o armadietti nei locali del Comando;
  - applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno di cui all'art. 18 del D.M.I. 04/03/1987, n.145, disposte dal Comando o dall'Amministrazione;
  - giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

## **Art. 8 - Custodia da parte dell'assegnatario in via continuativa**

1. Essendo il numero delle armi in deposito non superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, non è istituita l'armeria.
2. È fatto obbligo agli operatori di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa di osservare, per la custodia delle armi nel proprio domicilio le seguenti prescrizioni:
  - quando l'arma non è sotto il diretto e personale controllo dell'assegnatario, deve essere riposta scarica e in luogo sicuro non accessibile ad altri, anche se familiari;
  - in luogo separato e con le stesse precauzioni devono essere conservate le munizioni.
3. Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso il Comando Polizia Locale, consegnandola al Comandante o al consegnatario delle armi, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro.

## **Art. 9 - Deposito temporaneo dell'arma assegnata e registro carico e scarico**

1. Al momento della consegna delle armi e delle munizioni, il consegnatario le assume in carico, annotandolo nell'apposito registro.
2. Le armi in deposito sono conservate scariche e prive di fondina, nel deposito del Comando, in appositi armadi blindati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza, presenti in apposito locale destinato allo scopo e munito di inferriate.
3. Le chiavi degli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal Comandante o dal consegnatario di cui all'art.6 del presente regolamento.

4. I movimenti di prelevamento o di versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati sull'apposito registro, le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
5. Le armi e le munizioni assegnate, fino alla loro restituzione, sono custodite a cura e sotto la responsabilità dell'assegnatario nel rigoroso ed assoluto rispetto delle vigenti normative.

#### **Art. 10 - Denuncia di smarrimento dell'arma o delle munizioni**

1. L'assegnatario o il consegnatario, a seconda dei casi, hanno l'obbligo di sporgere, senza ritardo, denuncia, al più vicino Comando Carabinieri, dello smarrimento o del furto delle armi, di parti di esse o delle munizioni.
2. Del furto o dello smarrimento, deve farsi annotazione nel registro delle armi e delle munizioni. All'interno di tale registro deve essere conservata copia della denuncia.
3. Copia della denuncia deve essere trasmessa anche al Sindaco del Comune di Paese il quale, valutate le circostanze, potrà proporre al Prefetto la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, in via temporanea o definitiva.

#### **Art. 11 - Rinvio a norme di legge e di regolamento**

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.